

Alert

Contenzioso e Amministrativo - Review

Sospensione di *stand still* e processi negli appalti pubblici?

Si è detto in precedenza delle norme adottate a causa del periodo in cui ci troviamo, che prevedono sospensione di termini processuali (si legga: [Giustizia rallentata ...](#)) e procedurali, in particolare negli appalti pubblici (si legga: [Appalti pubblici ...](#)).

VEDIAMO CHE COSA SUCCEDA QUANDO LE DUE PREVISIONI SI INTERSECANO.

Un buon esempio è la previsione del cd. *stand still period* negli appalti pubblici, cioè la previsione di un periodo di 35 giorni successivi all'aggiudicazione, durante i quali la stazione appaltante non può procedere alla stipula del contratto: chi voglia ricorrere in giudizio contro l'aggiudicazione ha, infatti, 30 giorni dalla data della stessa per presentare ricorso al TAR competente.

I termini per presentare il ricorso amministrativo sono sospesi dall'8 marzo al 15 aprile: pertanto, ai 30 giorni se ne possono ben sommare altri 39.

D'altra parte, in considerazione della sospensione dei termini relativi allo svolgimento di tutti i procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile, il termine per la stipula del contratto potrebbe subire comunque una proroga fino a 52 giorni.

Ma la stazione appaltante che in ipotesi non si sia avvalsa della possibilità di prorogare i termini, ed abbia anzi proceduto rapidamente, è vincolata per un tempo ulteriore rispetto allo *stand still* ordinario?

Il Codice dei contratti pubblici prevede che, a ricorso con domanda cautelare notificato, il contratto di appalto non possa essere stipulato per i successivi 20 giorni e, comunque, fino alla emissione del provvedimento cautelare.

È, pertanto, chiaro che la stazione appaltante, decorso inutilmente il periodo di *stand still*, pari a 35 giorni, eventualmente prorogati fino alla definizione della richiesta cautelare, qualora notificata in termine, possa procedere alla conclusione del contratto di appalto.

Al fine di prevenire ogni pregiudizio, l'operatore economico interessato avrebbe, quindi, **l'onere di notificare il ricorso con domanda cautelare.**

Alert

Contenzioso e Amministrativo - Review

Ciò anche in pendenza della sospensione dei termini procedurali e processuali a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infatti, pur dovendosi favorire l'efficacia dell'esercizio del diritto di agire in giudizio rispetto alla celerità nella conclusione del contratto, la stazione appaltante, anche durante il citato periodo di sospensione emergenziale, potrebbe legittimamente procedere alla stipula in assenza della notifica di un ricorso con domanda cautelare nel periodo di *stand still*. Pertanto, l'operatore economico interessato, di norma, non avrebbe altra alternativa se non quella di attendere anni per ottenere l'eventuale tutela risarcitoria, in assenza di una disposizione emergenziale che almeno acceleri il relativo procedimento decisionale.

Diversamente, la stazione appaltante non potrebbe concludere il contratto qualora, dopo che sia stato proposto ricorso con domanda cautelare al TAR competente, a causa dell'emergenza epidemiologica l'udienza camerale per la discussione sia rinviata d'ufficio, oppure l'istanza cautelare sia decisa con provvedimento monocratico del presidente o del magistrato da lui delegato in attesa della trattazione collegiale da fissarsi in una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020, conservando tale provvedimento la sua efficacia fino alla trattazione collegiale.

In conclusione, risulta evidente come, pur dinanzi a constatazioni dell'ANAC rispetto alle temporanee difficoltà nella gestione degli adempimenti e dei pagamenti relativi alle procedure di appalto, la normativa in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 non offra, allo stato, **alcuna possibilità alternativa all'operatore economico interessato** rispetto alla proposizione di un ricorso con domanda cautelare nel periodo di sospensione, nonostante il medesimo si trovi in una situazione in cui potrebbe difficilmente far fronte agli oneri organizzativi ed economici – in particolare, legati all'esoso contributo unificato da versare – per far valere in sede giudiziale i suoi diritti ed interessi legittimi.

08.04.2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Daniela Jouvenal Long, Partner

E: d.jouvenal@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Otello Emanuele, Partner

E: o.emanuele@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it